

Il dm che riavvia le compensazioni impone info preventive e a consuntivo a Mimit e Gse

# Addio incentivi 4.0 automatici

## Il bonus non sarà più gestito in via autonoma dall'impresa

DI BRUNO PAGAMICI  
E LUIGI CHIARELLO

**A**ddio agli incentivi automatici per gli investimenti 4.0. Il nuovo regime agevolativo approvato dal ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) prevede che il riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design non possa più essere gestito in autonomia dall'impresa, ma dovrà sottostare ad una rigorosa procedura di monitoraggio attraverso comunicazioni preventive e a consuntivo (il cui destinatario, oltre al Mimit, è anche il Gse) con riguardo sia all'ammontare degli investimenti agevolabili sia alla presunta ripartizione negli anni del bonus (come peraltro previsto dall'art. 6 del d.l. 39/2024).

Il nuovo corso prevede, infatti, che il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei bonus approvato dal Mimit con il decreto direttoriale 25 aprile 2024 - provvedimento che, peraltro, consente alle imprese di sbloccare la compensazione dei crediti d'imposta sospesa con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (si veda *ItaliaOggi* del 26 aprile 2024) - debba essere trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a de-

correre dalla data del 30 marzo 2024, oltre alla presunta fruizione negli anni del credito (fino al 2028 massimo). Il medesimo modello dovrà essere trasmesso anche al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello dovrà invece essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

**Gli investimenti nel nuovo regime.** Il decreto del 25 aprile 2024 fa il paio con l'art. 38 del decreto legge n. 19/2024 che disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta previsto dal *Piano transizione 5.0*. I due provvedimenti presentano caratteristiche molto simili in ordine alle modalità di accesso al bonus e hanno come comune denominatore il monitoraggio stretto da parte del Mimit e del Gse (Gestore servizi energetici) relativamente agli investimenti agevolabili sul piano sia qualitativo che quantitativo, nonché sulla effettiva fruibilità del bonus che fuoriesce dalla sfera di competenza dell'impresa per passare a quella del ministero.

Nello specifico, l'art. 6 del decreto legge n. 39/2024 subordina la fruizione dei bonus per investimenti in beni strumentali (commi 1057-bis-1058-ter, legge 178/2020) e dei bonus per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione esteti-

ca (commi 200-202, legge 160/2019) incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione, nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti già realizzati fino al 29/3/2024.

**I nuovi modelli.** I modelli approvati dal Mimit (disponibili sul sito del Gse dal 29 aprile) sono due. Quello relativo ai bonus per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegati A e B, legge 232/2016), della fruizione negli anni dei crediti d'imposta (dal 2023 al 2028).

Il modello relativo al bonus gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da 4 sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, della fruizione negli anni del credito d'imposta (2023-2028).

© Riproduzione riservata

